

Publicato il 24/04/2025

N. 00195/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00330/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2020, proposto da Ditta individuale "D. B. A.", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato J. A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

per l'annullamento:

- del giudizio n. 3196 del 25/06/2020 reso dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale della Regione Abruzzo, con il quale veniva rigettata la richiesta presentata dalla Ditta "D. B. A." di realizzare un centro per la raccolta di veicoli fuori uso e per lo stoccaggio di rifiuti di natura metallica in un'area ricadente in zona artigianale sita nel Comune di C. S.;

- di ogni altro atto precedente, presupposto, successivo o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'impresa ricorrente impugna il giudizio sfavorevole del 25.6.2020 che il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale (CCR-VIA) della Regione Abruzzo ha opposto alla sua istanza di realizzazione, nella zona artigianale del Comune di C. S., di un centro per la raccolta di veicoli fuori uso e per lo stoccaggio di rifiuti metallici.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1 - *erronea e falsa applicazione della L.R. 5/2018; eccesso di potere per mancanza dei presupposti*; la l.r. n. 5/2018, che ha disposto l'adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, non poteva applicarsi alla data dell'adozione del provvedimento impugnato perché dichiarata incostituzionale (C. Cost. n. 28 del 2019), come evidenziato nella nota n. 162051 del 29/05/2020 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo invitò il CCR-VIA a riesaminare l'istanza già oggetto di giudizio sfavorevole e ad esprimere parere favorevole;

2 - *omessa motivazione del parere non favorevole con il quale si riteneva non superati i criteri ostativi di cui alla L.R. 5/2018; eccesso di potere*; il giudizio impugnato sarebbe del tutto privo di motivazione.

Resiste la Regione Abruzzo.

All'udienza pubblica del 26 marzo 2025 il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente è opportuno riepilogare sinteticamente le fasi del procedimento di VIA avviato su istanza della ricorrente *ex art. 27 bis*, d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione dell'impianto di raccolta di veicoli fuori uso e rifiuti metallici.

Il CCR-VIA, con giudizio n. 2955 del 13.9.2018, ha adottato il preavviso di rigetto indicando, fra i motivi ostativi, il contrasto del progetto con le limitazioni poste dal piano regionale dei rifiuti, approvato con l.r. n. 5/2018 e, in particolare, che il sito è interessato da un elemento di pericolosità da scarpata, rientra in zona sismica, nel raggio di 100/500 metri sono presenti abitazioni, ricade nella fascia di rispetto fluviale del Fosso Lama, nella ZPS "Sirente Velino", nonché nella fascia di rispetto stradale.

Con giudizio n. 2976 del 4.12.2018 il CCR-VIA, ricevute le osservazioni della ricorrente, ha espresso parere non favorevole, ritenendo "*non superati i criteri ostativi di cui alla l.r. 5/2018 già espressi nel giudizio n. 2955 del 13/09/2018*".

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, con nota prot. n. 162051 del 29/05/2020, ha sollecitato il riesame dell'istanza evidenziando:

- che la ricorrente ha proposto modifiche al progetto con arretramento dell'impianto a distanza regolamentare dalla strada e dall'orlo di scarpata;
- che l'impianto occupa un'area a destinazione artigianale di PRG esterna al perimetro dell'area protetta ex l.r. n. 42/2011;
- che il Comune di C. S. ha espresso parere favorevole alla V.In.Ca. escludendo impatti non mitigabili sugli habitat naturali del SIC -ZPS "Sirente Velino" nel quale è compresa l'area protetta;
- che dagli elaborati la distanza del "Fosso Lama" dall'area di intervento è >500 metri, il quale pertanto non è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica;
- la decadenza delle limitazioni ostantive derivanti dai criteri localizzativi di cui alla deliberazione n. 110/8/2018 del Consiglio regionale, adottata a seguito del ricorso del Governo alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità della l.r. 5/2018, poi accolto con sentenza n. 28 del 2019 della Corte Cost.

Con il gravato giudizio n. 3196 del 25/06/2020 il CCR-VIA ha ritenuto di *"non accogliere la richiesta di riesame avanzata dal Servizio Gestione Rifiuti in quanto non conforme ai termini e modi previsti dalla Legge"*.

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

Il CCR-VIA ha deciso, pur non essendovi tenuto, di avviare il riesame in autotutela dell'istanza di VIA sollecitato dal Servizio Gestione Rifiuti ed ha poi acquisito ulteriori elementi disponendo l'audizione del legale rappresentate della ricorrente e del tecnico da questa incaricato.

Deve pertanto escludersi che il provvedimento gravato sia un atto meramente confermativo non impugnabile.

Venendo all'esame dei motivi di ricorso occorre premettere, che, secondo le regole generali il parametro normativo che conferma la decisione discrezionale sulla VIA è quello vigente al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo.

Certamente fra le norme vigenti alla data del 25.6.2020 non figura la legge n. 5/2018, che ha definito il piano regionale dei rifiuti, perché dichiarata incostituzionale con sentenza n. C. Cost. n. 28 del 2019.

La generica locuzione *"termini e modi previsti dalla Legge"* posta a fondamento del diniego, ove riferita alla l.r. n. 5/2018, come anche la difesa erariale ritiene, rende palese che il giudizio impugnato deve essere annullato in accoglimento del primo motivo di ricorso perché il fatto

stesso di applicare una legge espunta dall'ordinamento alla situazione soggettiva da conformare, costituisce violazione delle norme di pari rango vigenti e applicabili al caso concreto alla data dell'adozione del provvedimento.

Sotto altro profilo, il rinvio alla "legge", poiché del tutto generico, cede alla censura di omessa motivazione esposta nel secondo motivo, perché, omettendo di menzionare il parametro legislativo presupposto, sottrae illegittimamente l'azione amministrativa al sindacato giurisdizionale.

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la Regione Abruzzo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mario Gabriele Perpetuini, Presidente FF

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maria Colagrande

IL PRESIDENTE

Mario Gabriele Perpetuini

IL SEGRETARIO